



PROTOCOLLO DI INTESA
Occupazione di spazi pubblici per ristoro all'aperto (dehors)
in aree o ambiti urbani di interesse artistico, storico, archeologico e paesaggistico

tra

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato
e
Comune di Firenze

Le Parti e Soggetti firmatari:

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, c.f. e P.I. 94160030485, con sede in Piazza de' Pitti, n. 01, 50125 Firenze, d'ora in poi denominata "Soprintendenza", è rappresentata dall' Arch. Antonella Ranaldi, in qualità di Soprintendente pro tempore, con incarico conferito dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio con DDG n. 1219 del 29/07/2025, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
- Dott. Jacopo Vicini, nominato il 12/07/2024 Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e congressi del Comune di Firenze, con sede a Firenze, Palazzo Vecchio.

Visti:

- il D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), con particolare riferimento all'art. 10 (Beni culturali) comma 4, lett. g), all'art. 12 (Verifica dell'interesse culturale), all'art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione), commi 4 e 5 e all'art. 106 (Uso individuale di beni culturali), commi 1 e 2 bis;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e in particolare i seguenti articoli: art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", art. 17 bis "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" e art. 14 e segg. relativi alla Conferenza dei Servizi.

Premesso come:

- la competente Soprintendenza e il Comune di Firenze abbiano già avviato da anni una prassi in base alla quale procedere periodicamente e preventivamente all'individuazione delle modalità generali di occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto e alla semplificazione delle relative procedure autorizzative al fine di tutelare il pubblico patrimonio culturale, prassi che ha condotto alla sottoscrizione di uno specifico accordo in data 27 ottobre 2011 (approvato con Delibera GC n. 138/2011) e di successivi atti aggiuntivi e integrativi in data 7 marzo 2015 (approvato con Delibera GC n. 65/2015),

9 gennaio 2018 (approvato con Delibera GC n. 679/2017), 26 febbraio 2018 (approvato con Delibera GC n. 55/2018), 21 dicembre 2018 (approvato con Delibera GC n. 632/2018) e 5 aprile 2023 (approvato con Delibera GC n. 87/2023);

- la Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*), all'art. 26 preveda una "*Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi*", in base alla quale il Governo si impegna ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (c.d. *dehors*) funzionali all'attività esercitata, prevedendo, in particolare, l'esclusione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
- il buon esito della prassi introdotta dalla competente Soprintendenza e dal Comune di Firenze con gli accordi sopra citati vada esattamente nella direzione oggi sancita dalla previsione normativa;

Ricordato che:

- il Centro Storico del Comune di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente, sin dal 1982 fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 77 del 20.02.2006 (*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*);
- ai sensi dell'art. 12 c.1 e dell'art 10 c. 4 lett. g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali oggetto di tutela;
- la competente Soprintendenza e il Comune di Firenze ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità della città, la tutela dell'ambiente urbano e, parimenti, il miglioramento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino;
- un'applicazione letterale del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. prevederebbe che tutti gli interventi nelle "*pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico*" fossero sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, con ripercussioni negative sull'effettiva efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- la preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi costituisce il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione;
- a tale fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto;

Considerato come i contenuti del presente atto siano stati condivisi con il Servizio Soprintendente Musei Comunali e la EQ Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con l'Unesco della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

Ritenuto opportuno:

alla luce di quanto stabilito dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 e in considerazione dell'importante serie di misure adottate dall'attuale Amministrazione Comunale di Firenze in materia di tutela delle caratteristiche commerciali all'interno e all'esterno dell'area Unesco, pervenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa che individui aggiornate modalità di occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto nel Centro Storico di Firenze e proceda a semplificare ulteriormente le relative procedure autorizzative

tutto ciò premesso e considerato

le parti, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., convengono di:

- approvare un Documento (*allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Protocollo*) che riporta definizioni, caratteristiche, modalità e condizioni predefinite per l'installazione di occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto (c.d. *dehors*) nel Centro Storico di Firenze e per l'applicazione di forme di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Al riguardo, il Comune di Firenze si impegna:

1. ad aggiornare e integrare il proprio "*Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all'aperto*" (c.d. *dehors*) ai sensi delle disposizioni concordate e riportate nel presente atto;
2. a inoltrare le istanze pervenute, verificata la regolarità e completezza degli atti, alla competente Soprintendenza, via PEC e mettendole a disposizione alle direzioni comunali, attraverso altre procedure digitali di condivisione dei documenti (accesso a cartella condivisa) al fine dell'espressione del parere in sede conferenza dei servizi da tenersi una volta al mese;
3. a convocare la Conferenza dei Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90) prevista dall'art. 10, co.1 e 2, Regolamento del Canone Patrimoniale di occupazione del Suolo Pubblico, approvato con Delibera Consiliare n. 13/2021 del 31.03.2021 e ss.mm.ii., (richiamato dall'art. 14 Reg dehors vigente DCC 5/2018) per l'esame delle domande di rilascio concessione per dehors e acquisizione del parere obbligatorio, valutato l'impatto dell'occupazione proposta sul territorio comunale, nonché la verifica della compatibilità dell'occupazione con i fini istituzionali dell'ente e la tutela dell'immagine della Città;
4. a prevedere la partecipazione alla Conferenza dei Servizi dei funzionari della Soprintendenza ai Beni architettonici nei casi individuati nel presente accordo e inclusi negli elenchi di cui al Documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Protocollo e di tutti i rappresentanti degli uffici comunali, competenti in materia di occupazione suolo pubblico per il ristoro all'aperto, abilitati a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione del proprio ente/ufficio su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
5. a rispettare il seguente cronoprogramma: convocazione conferenza servizi da tenersi una volta al mese per la valutazione delle istanze complete di tutti gli elementi prescritti, anticipatamente trasmesse e messe in condivisione degli uffici comunali competenti in materia;
6. a stilare un verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, che sintetizzi le determinazioni trasmesse da

tutti i soggetti intervenuti nella Conferenza. Tale verbale sarà trasmesso a tutti i partecipanti in via telematica, compresi i rappresentanti intervenuti della Soprintendenza;

7. a coinvolgere tempestivamente la Soprintendenza (ove competente) nella valutazione di *Progetti speciali di valorizzazione e armonizzazione*,¹ proposti direttamente dall'Amministrazione Comunale o su istanza di parte, che saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale, al fine di partecipare di concerto alla definizione di particolari modalità di occupazione (anche parzialmente in deroga alle regole ordinarie) in specifici luoghi della città quali:
 - strade e piazze secondarie che necessitano di interventi di riqualificazione, valorizzazione e sorveglianza;
 - strade e piazze di particolare pregio, per la presenza di immobili o manufatti storico-artistici, che richiedano la predisposizione di progetti unitari di armonizzazione che siano in grado di individuare specifiche modalità per l'eventuale inserimento dei *dehors* nel particolare contesto.
8. ad autorizzare – per quanto riguarda Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria, Piazza di Santa Maria Novella e Piazza Pitti – occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto conformi al contenuto delle rispettive Schede: 1 - Piazza della Repubblica, 2 - Piazza della Signoria, 3 - Piazza di Santa Maria Novella, 4 - Piazza Pitti, che saranno congiuntamente definite da Comune e Soprintendenza entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo, specificando che per Piazza della Repubblica i dehors dovranno rispettare un criterio di simmetria e omogeneità e garantire un adeguato spazio centrale su entrambi i lati della piazza occupati.

La Soprintendenza, per parte sua, si impegna:

1. a rispettare per quanto di competenza le modalità istruttorie (Conferenza di Servizi e cronoprogramma sopra definito);
2. a far intervenire nelle diverse fasi istruttorie, i funzionari incaricati per ogni singolo ambito territoriale;
3. a procedere – d'intesa con il Comune - alla valutazione dei *Progetti speciali di valorizzazione e armonizzazione*.

In fase di istruttoria delle istanze di rinnovo di tutte le concessioni in essere alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, il cronoprogramma descritto ai punti precedenti potrà subire modifiche al fine di garantire lo svolgimento in tempi congrui della cospicua mole di lavoro dovuta alla puntuale revisione dei progetti sulla base delle nuove disposizioni normative approvate dal Consiglio Comunale.

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 5 (cinque) anni, ma potrà essere in ogni momento integrato e aggiornato dalle parti;

Il presente atto sostituisce e abroga a tutti gli effetti il precedente Protocollo d'Intesa recante "*Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Firenze, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art. 12 comma 1,*

con riferimento all'art.10 comma 4 lett. g) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.", sottoscritto il 27 ottobre 2011 (approvato con Delibera GC n. 138/2011) nonché i successivi atti aggiuntivi e integrativi sottoscritti rispettivamente in data 7 marzo 2015 (approvato con Delibera GC n. 65/2015), 9 gennaio 2018 (approvato con Delibera GC n. 679/2017), 26 febbraio 2018 (approvato con Delibera GC n. 55/2018), 21 dicembre 2018 (approvato con Delibera GC n. 632/2018) e 5 aprile 2023 (approvato con Delibera GC n. 87/2023);

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 26 novembre 2025

Soprintendente Arch. Antonella Ranaldi
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e la provincia
di Prato

Dott. Jacopo Vicini
Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e
congressi, Comune di Firenze

Documento relativo a
Definizioni - Modalità - Criteri predefiniti

*(Allegato parte integrante al Protocollo fra Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e Comune di Firenze)*

ART. 1 – TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

Sono oggetto del Protocollo di Intesa, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale, gli adempimenti amministrativi relativi alle istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico per ristoro all'aperto (c.d. *dehors*) per le strade e piazze elencate all'art. 2, individuate quali luoghi di particolare interesse storico artistico della città o strettamente prospicienti a beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico.

Il suddetto elenco potrà essere modificato, su richiesta della Soprintendenza, qualora risulti necessario ai fini della tutela ai sensi dell'art.10 comma 4 lettera g) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., previa sottoscrizione di specifico atto integrativo al presente protocollo.

Per ciascuna delle strade riportate nell'elenco dell'art. 2 le parti concordano sulla tipologia di occupazione ammissibile per l'offerta di ristoro all'aperto da parte delle attività espressamente previste dal Regolamento Comunale, secondo la seguente classificazione:

- **Tipologia A**
 - occupazione di suolo pubblico senza pedana con tavoli e sedie direttamente sul selciato;
 - delimitazione indicata ai quattro angoli da apposite placche di ottonato biondo di forma circolare con diametro pari ad 8 cm., a prova di inciampo, con ancoraggio al suolo sul giunto e non sulla pietra;
 - possibilità di installazione di ombrelloni di piccole dimensioni, salvo, in via generale, in spazi porticati e aree poste nel cono visivo dei principali monumenti.
- **Tipologia B**
 - occupazione di suolo pubblico con installazione di pedana e ringhiera di protezione su tre lati;
 - possibilità di installazione di ombrelloni, salvo, in via generale, aree poste nel cono visivo dei principali monumenti o aree in prossimità di incroci ove gli ombrelloni possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- **Tipologia B.1**
 - occupazione di suolo pubblico con installazione di pedana e ringhiera di protezione su tre lati;
 - solo nel periodo invernale sarà possibile installare pannellature aggiuntive, con struttura autoportante, in vetro o plexiglass (o materiale similare) che alzino i bordi della ringhiera fino ad un'altezza massima di 1,80 metri dal piano della pedana (salvo, in via generale, aree poste nel cono visivo dei principali monumenti o aree in prossimità di incroci ove le pannellature possano creare ingombro visivo alla

segnaletica di viabilità);

- possibilità di installazione di ombrelloni, salvo, in via generale, aree poste nel cono visivo dei principali monumenti o aree in prossimità di incroci ove gli ombrelloni possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

- **Tipologia C**

- occupazione di suolo pubblico con installazione di manufatto dotato di pedana, ringhiera su tre lati e di copertura fissa o removibile;
- solo nel periodo invernale sarà possibile installare pannellature aggiuntive in vetro o plexiglass (o materiale simile) che portino alla chiusura del dehors massimo su 3 lati (totalmente aperto il lato di accesso allo spazio e quello lato marciapiede e ingresso dell'attività, se diverso), escluso strutture in prossimità di strisce pedonali, passi carrabili, incroci ove le chiusure possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

- **Tipologia D**

- occupazione di suolo pubblico con installazione di struttura chiusa anche su tutti i lati e copertura fissa o removibile, escluso strutture in prossimità di strisce pedonali, passi carrabili e incroci ove le chiusure possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

I dehors di tipologia B, B.1, C e D dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti diversamente abili e ai requisiti previsti dalla normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Ciascun dehors dovrà essere accessibile dall'esterno ed essere dotato, se necessario, di idonea rampa di accesso per il superamento delle barriere architettoniche da collocarsi esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico oggetto di concessione ed entro il perimetro della pedana di pavimentazione.

ART. 2 – STRADE, PIAZZE, E LUOGHI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA

Si riporta di seguito un elenco di alcune piazze, vie e luoghi della città di Firenze per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e 106, comma 2-bis, del D.lgs. 42/2004 e relative tipologie di occupazione ammesse.

La tipologia concedibile nell'ambito delle tipologie ammesse dipenderà dalla configurazione dei luoghi, dai criteri di sicurezza e dalle disposizioni regolamentari dell'Amministrazione Comunale.

ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE
Largo Bargellini	A B
Lungarno Acciaiuoli	A

Lungarno Corsini	A B
Lungarno Guicciardini	A B
Lungarno Torrigiani	A B
Lungarni dal Ponte alle Grazie al Ponte San Niccolò	A B
Piazza Bambine e Bambini di Beslan	A
Piazza Beccaria	A B B.1 C D
Piazza Brunelleschi	A B B.1
Piazza Carlo Goldoni	A
Piazza Cestello	A B B.1
Piazza de' Mozzi	A B
Piazza de' Rossi	A B
Piazza dei Giudici	A B
Piazza dei Maccheroni	A B
Piazza dei Nerli	A B B.1
Piazza del Carmine	A B
Piazza del Duomo	A
Piazza del Grano	A
Piazza del Tiratoio	A B B.1 C
Piazza della Libertà (portici)	A
Piazza della Passera	A
Piazza dell'Unità d'Italia	A B B.1
Piazza di San Giovanni	A
Piazza d'Ognissanti	A B B.1
Piazza Ghiberti	A B B.1 C
Piazza Indipendenza	A B B.1 C
Piazza Madonna degli Aldobrandini	A
Piazza Massimo d'Azeglio	A B B.1
Piazza Mentana	A B B.1
Piazza Poggi e Viale Giuseppe Poggi	A B B.1
Piazza S. Spirito	A
Piazza San Felice	A B
Piazza San Firenze	A B
Piazza San Lorenzo	A
Piazza San Marco	A B B.1 C
Piazza Santa Croce	A B
Piazza Santa Felicità	A
Piazza Santa Maria Soprarno	A
Piazza Savonarola	A B B.1 C
Piazza Scarlatti	A B B.1
Piazza SS. Annunziata	A
Piazza Strozzi	A B B.1 C D
Piazza Torquato Tasso	A B B.1
Piazza di Verzaia	A B B.1
Piazza Vittorio Veneto	A B B.1

Piazzale Donatello	A B B.1 C
Piazzale Michelangiolo e terrazze	A B B.1
Via Brunelleschi	A B B.1
Via Canto dei Nelli	A B
Via Cerretani	A
Via de' Gondi	A B
Via dei Bardi	A B B.1
Via dei Renai	A B B.1
Via dei Vecchietti	A B
Via del Piaggione	A B B.1
Via di S. Niccolò	A B
Via Magliabechi	A B B.1
Via Martelli	A
Via Pellicceria	A B B.1
Via Pisana (tratto compreso tra i nn. civici 1/r e 23/r)	A B B.1 C
Via Gioberti (tratto fra piazza Beccaria e via Cimabue)	A B B.1 C
Via Ricasoli (escluso il tratto P.za San Marco - P.za delle Belle Arti compresa)	A B
Via San Giuseppe	A B
Via San Miniato	A B
Via Tornabuoni	A
Viale del Poggio Imperiale	A B B.1
Viale Galileo	A B B.1
Viale Machiavelli	A B B.1
Viale Michelangelo	A B B.1
Viale Torricelli	A B B.1
Vicolo dell'Oro	A B B.1

ART. 3 – STRADE E PIAZZE ESCLUSE DALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO

Data la loro natura o il particolare pregio in termini storici e artistici, le parti concordano che nelle seguenti strade e piazze della città non sia ammissibile alcuna occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto:

- Borgo degli Albizi - dal n. 26/r (lato sinistro) al n. 40/r (lato destro)
- Borgo Santa Croce
- Borgo Stella
- Borgo Tegolaio
- Piazza degli Antinori
- Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici
- Piazza de' Frescobaldi
- Piazza de' Rucellai
- Piazza del Limbo
- Piazzale degli Uffizi
- Piazza San Remigio

- Piazza di Santa Maria Nuova
- Piazza Santa Trinita
- Ponte Vecchio
- Por Santa Maria
- Via dell'Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)
- Via dell'Anguillara (da Piazza San Firenze a via dei Bentaccordi)
- Via Barbadori
- Via di Calimala
- Via dei Calzaiuoli
- Via del Campuccio
- Via delle Caldaie
- Via Cesare Battisti
- Via del Corno
- Corso
- Via Dante Alighieri
- Via degli Alfani (dall'incrocio con Via Ricasoli all'incrocio con Via de' Servi)
- Via dei Federighi
- Via Fiesolana
- Via dei Georgofili
- Via de' Guicciardini
- Via Lambertesca
- Via Maffia
- Via Maggio
- Via Panzani
- Via dei Pepi
- Via del Presto di San Martino
- Via dei Preti
- Via del Proconsolo
- Via Ricasoli (da P.zza San Marco all'incrocio con P.zza delle Belle Arti compresa)
- Via Roma
- Via Romana
- Via San Giovanni
- Via Santa Maria
- Via di Santo Spirito
- Via degli Speciali
- Via degli Strozzi
- Via Taddea
- Via della Vigna Nuova
- Via della Vigna Vecchia (dall'angolo di Via dell'Acqua al civico 6/r)

Art. 4 - STRADE E PIAZZE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA

Per le strade e le piazze non incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, gli interventi che possiedano i requisiti

previsti dal Regolamento Comunale vigente si intendono autorizzati dalla Soprintendenza senza necessità di ulteriore istruttoria e si concorda che nella concessione comunale sia inserita la presente precisazione: *“dal momento che la presente concessione è stata rilasciata nell’ambito di un accordo di semplificazione, si fa presente che in caso di revisione, aggiornamento o revoca dell’accordo medesimo, potranno essere stabilite diverse condizioni e iter procedurali, con la conseguente possibile revisione del progetto presentato e del provvedimento concessorio”*.

Quanto sopra nelle more della definizione del D.lgs. “per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata” previsto dall’art. 26 “Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi” della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), e s.m.i, richiamato in premessa e fatte salve le determinazioni conseguenti qualora l’individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale - che richiedono le autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata - dovesse essere più estensiva rispetto al presente Accordo, si integrerà l’elenco di cui all’art. 2.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI

1. PROGETTO

In linea generale, nella progettazione dell’occupazione il proponente deve attenersi a principi di semplicità delle linee, armonizzazione con il contesto architettonico e totale uniformità (sia nelle forme che nei colori) con eventuali occupazioni già presenti nelle vicinanze (da intendersi sia nella medesima strada che nella medesima area caratterizzata da profili architettonici simili).

Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali coni visuali e relativi assi visuali dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati.

La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato *rendering* e rilievi dell’esistente.

Qualunque occupazione con pedana deve essere recintata, al fine di mettere in sicurezza i fruitori e i passanti. Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le delimitazioni verticali devono essere trasparenti e realizzate in vetro, plexiglass o materiali simili (mai in materiale plastico non rigido), nonché immediatamente sostituite in caso di rottura.

Con riferimento ad alcune piazze di particolare rilievo artistico-architettonico, i manufatti dovranno seguire le specifiche indicazioni di cui alle schede che verranno congiuntamente definite.

2. MONTAGGIO

Non è consentito installare i manufatti in aderenza a edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/04.

Le modalità di ancoraggio ammesse sulle pavimentazioni in pietra sono il fissaggio di perni nei giunti delle bozze o l'appoggio diretto al suolo.

Non è consentito in nessun caso l'utilizzo di teli, tende, tamponature e chiusure anche provvisorie in

materiale plastico.

È vietato riportare su tutti gli elementi costituenti l'occupazione marchi e messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, escluso il nome e logo dell'esercizio.

3. ELEMENTI ILLUMINANTI E RISCALDANTI IN DEHORS DI TIPOLOGIA A

A causa dell'assenza di qualunque forma di pedana o supporto stabile, gli elementi accessori utilizzati possono essere esclusivamente a batteria ricaricabile, non essendo autorizzabile il passaggio aereo o a terra di alcun impianto elettrico.

4. ELEMENTI ILLUMINANTI E RISCALDANTI IN DEHORS DI TIPOLOGIA B, B.1, C e D

In caso di dehors di tipologia B, B.1, C, D dovrà essere richiesta la concessione di sottosuolo per l'installazione di passacavi per impianti elettrici all'interno del dehors, espressamente certificati da tecnici abilitati.

Elementi di arredo ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio.

Gli elementi illuminanti dovranno avere dimensione massima pari a cm. 14x5x5, agganciati ai bracci degli ombrelloni o incassati nella struttura (ove presente) e dotati di piccoli faretti led orientabili con ottica arretrata. Il fascio di luce, ristretto, deve essere rivolto sempre verso il basso. Si dovranno prediligere luci calde, nella tonalità del giallo, evitando l'uso di luci colorate. Gli apparecchi dovranno essere a basso consumo energetico ed alta efficienza e che non comportino inquinamento luminoso non necessario. La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

Gli elementi riscaldanti, dotati di certificazione attestante l'uso da esterno, devono essere preferibilmente a raggi infrarossi ad onde medie, collocati sotto la copertura e comunque in modo da non risultare visibili dall'esterno, schermati con apposito vetro termico e rivolti verso il pavimento.

E' consentito l'uso di impianti riscaldanti a fiamma solo se ancorati alla pedana, nel rispetto del D lgs. 81/2008 e di tutta la normativa sulla sicurezza vigenti.

Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste connesse certificazioni obbligatorie comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

5. OMBRELLONI

Gli ombrelloni, preferibilmente a palo centrale, dovranno essere preferibilmente di colore marrone scuro, rispettando tassativamente la tonalità dei dehors posti nelle vicinanze. Non potranno in nessun caso essere ancorati al suolo tramite tiranti.

Gli elementi devono inoltre rispettare specifiche condizioni di sicurezza non impedendo in alcun modo la visibilità del traffico veicolare; in particolare, in prossimità di incroci semaforizzati e/o in presenza di segnaletica stradale verticale, tali strutture non dovranno ostruire una perfetta visione delle lanterne semaforiche e dei cartelli.

Gli elementi devono rispettare un corretto/adeguato dimensionamento, in particolar modo nel caso di occupazioni in adiacenza agli edifici, rispettando le finestrature esistenti e non costituire ostacolo visivo di altezza tale da non pregiudicare vedute/affacci/balconi o in presenza di alberature, che vanno tutelate evitando che le strutture ostacolino lo sviluppo delle fronde o producano danneggiamenti a rami bassi.

6. RINGHIERA IN DEHORS DI TIPOLOGIA B, B.1 e C

La ringhiera deve avere un'altezza di 1 metro dal piano di calpestio interno (ai sensi della normativa in materia di sicurezza - DM 14 giugno 1989, n. 236).

7. PORTAMENU E BANCO DI SERVIZIO

Può essere installato un unico portamenu, purché abbia una dimensione non superiore a cm. 40x50 e abbia altezza massima di 140 cm. da terra (40 cm. sopra il profilo della ringhiera).

Potrà essere inserito nello spazio in concessione anche un piccolo banco di servizio, purché di altezza massima uguale a quella della ringhiera.

8. PIANTE

Considerando con favore il verde quale elemento di arredo e di vivibilità dei luoghi, ove non costituiscano impedimento alla visibilità della segnaletica stradale o non siano in prossimità di strisce pedonali e uscite di veicoli da passi carrabili, potrà essere prevista l'installazione di fioriere o piante a terra, adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione (consigliato utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano da valutare con Servizio competente in materia di verde pubblico) correttamente e costantemente curate e mantenute pulite e in condizioni di sicurezza.